SKUS

Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS

Infrastrutture per sport da neve

Direttive per la pianificazione, la gestione e la manutenzione

Edizione 2022

Indice

I. Obiettivo delle direttive e responsabilità individuale dell'utente 3

II. Infrastrutture per sport da neve 3

III. Allestimento delle piste e degli itinerari 4

IV. Demarcazione e segnaletica 4

V. Bordopista 5

VI. Protezione dagli ostacoli 5

VII. Protezione dalle cadute nel vuoto 6

VIII. Protezione dalle valanghe 6

IX. Apertura delle piste e degli itinerari 7

X. Utilizzazione conforme 7

XI. Impiego di veicoli a motore 8

XII. Servizio piste e soccorso 9

XIII. Servizio d'ordine 9

XIV. Sci escursionisti 10

XV. Snowpark 10

XVI. Infrastrutture da slitta 11

XVII. Altre installazioni speciali 11

XVIII. Elementi di demarcazione e di segnaletica 12

XIX. Dimensioni minime dei segnali 21

XX. Colori secondo le norme RAL 21

ALLEGATO 22

A. Regole di condotta FIS per gli sciatori e gli snowboarder 22

B. Estratto delle direttive SKUS per gli sciatori e gli snowboarder 23

C. Regole di condotta sulle piste da slitta 23

D. Direttive per l'allestimento, la gestione e la manutenzione di piste di sci di fondo 24

GLOSSARIO 28

Nota:
Con i termini utilizzati in queste direttive come sciatore, snowboarder ecc. si intendono le persone di entrambi i sessi.
Foto copertina: UPI, Marc Weiler Photography

I. Obiettivo delle direttive e responsabilità individuale dell'utente

1. Le direttive stabiliscono come allestire e gestire le infrastrutture per sport da neve, e come garantirne la manutenzione. Sono destinate ai responsabili dei servizi piste e soccorso.

2. L'utente percorre le infrastrutture per sport da neve a suo rischio e pericolo. Le misure adottate sulla base delle presenti direttive non possono eliminare tutti i rischi che incombono sull'utente e che sono legati alla pratica sportiva. L'utente deve sciare in modo conforme alle sue capacità e alle condizioni del terreno, della visibilità e della neve. In particolare, deve essere in grado di affrontare in modo autonomo tutte le difficoltà che può presentare il terreno (ad es. ondulazioni, dossi, avvallamenti ecc.), gli ostacoli sul pendio (ad es. alberi, costruzioni, recinzioni, rocce sporgenti ecc.), le condizioni atmosferiche (ad es. nebbia, temperatura ecc.) e quelle della neve (ad es. neve fresca, solchi, tratti deteriorati, tratti ghiacciati ecc.). L'utente sa che anche la più attenta valutazione del pericolo e le misure adottate di conseguenza non possono offrirgli una protezione assoluta dalle valanghe. Rispetta i segnali di indicazione, di pericolo, di avvertimento e di sbarramento.

3. Sul terreno che non fa parte delle infrastrutture allestite secondo le presenti direttive, l'utente si muove esclusivamente a suo rischio e pericolo.

4. L'utente di infrastrutture per sport da neve osserva le regole di condotta della Federazione internazionale di sci (FIS) per gli sciatori e gli snowboarder (regole FIS; versione 2002; allegato A). Nei comprensori sciistici occorre attirare l'attenzione, in modo appropriato, su queste regole e rinviare anche, a titolo complementare, alle direttive SKUS per gli sciatori e gli snowboarder (versione 2012; allegato B) e alle regole di condotta sulle piste da slitta (allegato C).

II. Infrastrutture per sport da neve

5. Le infrastrutture per sport da neve sono superfici innevate e demarcate, che il gestore mette a disposizione del pubblico. Sono destinate alla pratica di sport da neve e sono protette dai pericoli alpini (pericolo di caduta nel vuoto e pericolo di valanghe).

6. Le infrastrutture destinate allo sci e allo snowboard (par. 41 ss.) – che possono essere piste (demarcate in blu, rosso e nero), itinerari (demarcati in giallo) o sentieri – si distinguono dalle installazioni speciali, destinate a scopi diversi.

7. Le piste sono superfici innevate e battute (ossia preparate meccanicamente), destinate alla pratica di sport da neve. Sono allestite, preparate, mantenute in buono stato e tenute sotto controllo (ciò comprende il controllo di chiusura). Le piste sono classificate in base al grado di difficoltà.

8. Gli itinerari sono superfici innevate non battute (ossia non preparate meccanicamente), destinate alla pratica di sport da neve. Sono allestiti, preparati e tenuti sotto controllo, ma solo in misura limitata (ciò non comprende il controllo di chiusura).

9. Il tracciato di una pista o di un itinerario può seguire quello di un sentiero. Un sentiero può anche fungere da collegamento tra piste o tra itinerari. In linea di principio, i sentieri sono allestiti in modo analogo alle piste o agli itinerari di cui fanno parte o che collegano.

10. Le installazioni speciali sono allestite conformemente allo scopo previsto. Devono essere separate dalle piste e dagli itinerari e devono essere segnalate in modo chiaro.

11. Il terreno che non fa parte di infrastrutture per sport da neve è considerato zona non controllata e non viene né demarcato né protetto dai pericoli alpini. Ciò vale in particolare per le «piste» selvagge e le varianti.

III. Allestimento delle piste e degli itinerari

12. Nella misura in cui le condizioni del terreno lo consentano, le piste e gli itinerari devono essere allestiti su pendii quanto possibile privi di pericoli.

13. Gli itinerari sono allestiti in funzione del pubblico al quale sono destinati, ossia utenti esperti.

14. I sentieri allestiti per essere utilizzati, completamente o in parte, quali piste o itinerari non devono presentare un'inclinazione superiore a 6 gradi e devono essere larghi almeno 5 metri. Se il terreno impone tratti più ripidi, occorre prevedere spazi sufficienti per frenare.

15. Le strettoie, gli incroci e le congiunzioni devono essere indicati (segnali 6 e 7). I tratti di pista molto frequentati e i punti cruciali possono essere segnalati, mediante gli appositi striscioni (segnale 11), quali zone a velocità ridotta.

IV. Demarcazione e segnaletica

16. Le piste e gli itinerari devono essere demarcati in modo che l'utente possa reperire in modo sicuro e anche in condizioni di scarsa visibilità il percorso che lo porterà a valle. Le demarcazioni devono essere controllate e mantenute in buono stato durante tutto l'inverno.

17. Per renderla reperibile anche in condizioni di scarsa visibilità, la demarcazione va completata con vernice di colore arancio, fluorescente alla luce del giorno.

18. Le piste sono demarcate su entrambi i lati e classificate in base al grado di difficoltà:

Piste facili = colore blu	L'inclinazione longitudinale e trasversale delle piste blu non deve superare 15 gradi, eccetto su tratti brevi e in terreno aperto.
Piste di media difficoltà = colore rosso	L'inclinazione longitudinale e trasversale delle piste rosse non deve superare 25 gradi, eccetto su tratti brevi e in terreno aperto.
Piste difficili = colore nero	Le piste che superano il grado di inclinazione massimo previsto per le piste rosse devono essere demarcate in nero.

19. La demarcazione a destra e a sinistra della pista deve essere diversa, così che l'utente possa distinguere i due lati senza esitare. Le traverse devono essere demarcate su entrambi i lati.

20. Itinerari

itinerari = colore giallo	Per gli itinerari non è prevista una classificazione in base al grado di difficoltà. Sono riservati a utenti esperti.

21. L'itinerario deve essere demarcato al centro. All'inizio dell'itinerario sono indicati la lunghezza, il dislivello e la larghezza massima.

22. Sulle piste e sugli itinerari devono essere esposti i necessari segnali di pericolo, di avvertimento, di sbarramento e di indicazione.

V. Bordopista

23. La demarcazione laterale indica il bordopista. La pista è delimitata su entrambi i lati.

24. Se sul bordopista, compresa una fascia ai margini larga 2 metri, vi sono ostacoli che mettono in pericolo l'utente (par. 28 s.) o vi è rischio di caduta nel vuoto (par. 31 s.) occorrono misure di sicurezza efficaci. Non è necessario predisporre spazi di caduta.

25. I sentieri sono delimitati in modo chiaro dai loro bordi. Non è prevista alcuna fascia di sicurezza ai margini per frenare o per sostare. Ai margini dei sentieri le misure di sicurezza sono necessarie solo in caso di pericoli considerevoli. Per le scarpate non occorrono misure di sicurezza.

26. Se la neve è poca, le piste innevate artificialmente sono delimitate in modo chiaro dai loro bordi. Non è prevista alcuna fascia di sicurezza ai margini per frenare o per sostare. Occorre proteggere gli utenti da ostacoli e dal pericolo di caduta nel vuoto.

27. Presso le uscite verso «piste» selvagge o varianti percorse regolarmente, ossia biforcazioni chiare e limitate ad un luogo specifico, se incombono pericoli insoliti (insidiosi oppure atipici per un terreno alpino) deve essere esposto in permanenza il segnale di avvertimento 12.

VI. Protezione dagli ostacoli

28. Ogni ostacolo presente sulle piste che non può essere rimosso e che l'utente, pur prestando la dovuta attenzione, non può reperire, deve essere segnalato. Occorrono inoltre misure di sicurezza per rendere l'ostacolo meno pericoloso quando non è possibile escludere un rischio di incidente, pur se l'utente scende con prudenza e in modo adatto alle circostanze. È il caso, in particolare, se l'utente rischia di cadere e di continuare a scivolare senza riuscire, a causa delle condizioni del terreno, a manovrare e frenare efficacemente.

29. Alle stesse condizioni, occorre segnalare e, se del caso, rendere meno pericolosi anche gli ostacoli che si trovano sulle fasce ai margini della pista, se ciò è necessario per proteggere l'utente che, frenando e sostando a bordopista oppure a seguito di una caduta, può finire leggermente all'esterno dell'infrastruttura. Non occorrono invece misure di sicurezza speciali per il cordolo di neve che si forma a bordopista in seguito alla preparazione meccanica.

30. Sugli itinerari devono essere segnalati gli ostacoli artificiali che si trovano nelle immediate vicinanze della demarcazione centrale (entro una distanza massima di 15 m) oppure tra le delimitazioni laterali, e che l'utente, pur prestando la dovuta attenzione, non può reperire. Quanto agli ostacoli naturali che possono presentarsi su questo tipo di infrastruttura, l'utente deve essere pronto ad affrontarli.

VII. Protezione dalle cadute nel vuoto

31. Se sulle piste, comprese le fasce ai margini, vi è pericolo di caduta nel vuoto, gli utenti devono essere protetti con barriere. Sugli itinerari, i punti a rischio di caduta che si trovano nelle immediate vicinanze della demarcazione centrale (entro una distanza massima di 15 m) oppure tra le delimitazioni laterali devono essere sbarrati.

32. Sui ghiacciai devono essere demarcati lateralmente anche gli itinerari. Occorre avvertire gli utenti di non abbandonare le piste e gli itinerari, indicando loro in modo chiaro che, fuori da queste infrastrutture, rischiano di cadere in un crepaccio (segnale 12a). Nelle zone di crepacci, i bordi devono essere sbarrati; sulle piste, se necessario, mediante barriere (cfr. par. 31).

VIII. Protezione dalle valanghe

33. Piste e itinerari demarcati

    a) Le piste e gli itinerari sui quali incombe un pericolo di valanghe vanno chiusi immediatamente.

    b) La pista o l'itinerario deve essere chiuso al suo punto di partenza mediante il segnale 13. Inoltre, se le condizioni lo consentono, lo sbarramento va reso chiaramente visibile mediante altre misure adeguate.

    c) Sulle tavole di orientamento le piste e gli itinerari chiusi devono essere indicati come tali (con la dicitura «chiusi»).

    d) Se gli impianti di risalita restano in funzione nonostante tutte le piste e gli itinerari ai quali permettono l'accesso siano stati chiusi, occorre annunciarlo presso la stazione a valle.

    e) Se una chiusura è ordinata nel corso della giornata, occorre eseguire un controllo di chiusura.

34. Zona non controllata
    Sevièpericolo di valanghe, a partire dal livello 3 (pericolo «marcato») presso le stazioni a monte va esposto il segnale di avvertimento 8 e va messo in funzione il lampeggiante 8a, così da mettere in guardia gli utenti che percorrono la zona non controllata fuori dalle piste e dagli itinerari demarcati. Inoltre vanno bloccate, in via eccezionale, le uscite verso «piste» selvagge regolarmente utilizzate come scorciatoie o collegamenti tra due piste.

35. Checkpoint freeride
    I checkpoint freeride ricordano all'utente che se si avventura nella zona non controllata, ossia fuori dalle infrastrutture demarcate e protette, lo fa esclusivamente a suo rischio e pericolo.

36. Aggiornamento degli avvertimenti
    Non appena il pericolo di valanghe scende a un livello inferiore (pericolo «moderato» o «debole»), tutte le misure di avvertimento e di chiusura devono essere revocate.

IX. Apertura delle piste e degli itinerari

37. Le piste sono aperte durante l'orario di esercizio degli impianti di trasporto fino al termine del controllo di chiusura, a meno che non siano state espressamente chiuse (ad es. a causa di un pericolo di valanghe). Fuori da questo orario di esercizio, le piste sono chiuse, poiché l'impresa di trasporto tenuta a garantire la sicurezza della circolazione deve potersi occupare della loro manutenzione e della loro preparazione meccanica.

38. Sulle tavole di orientamento deve figurare il testo seguente: «Fuori dagli orari di esercizio degli impianti di risalita, le piste sono chiuse e non sono protette in alcun modo contro pericoli quali il distacco artificiale di valanghe o la presenza di veicoli battipista muniti di verricello o di frese. Pericolo di morte!».

39. Fuori dagli orari di esercizio degli impianti di trasporto anche gli itinerari sono chiusi.

40. È vietato utilizzare piste e itinerari chiusi o sbarrati.

X. Utilizzazione conforme

41. Le piste e gli itinerari sono destinati alla pratica dello sci e dello snowboard.

42. Sulle piste e sugli itinerari l'impresa di trasporto può autorizzare l'utilizzazione di attrezzi alternativi per la pratica di sport da neve, se tali attrezzi soddisfano tutte le seguenti condizioni, ossia se:
    - permettono di rispettare le regole di condotta FIS e SKUS per sciatori e snowboarder;
    - sono muniti di lamine e permettono, conformemente alle norme, di scivolare verso valle e di curvare attivamente;
    - possono essere trasportati con gli impianti di risalita; e
    - la persona che li utilizza procede in posizione eretta o seduta.
    - Gli attrezzi per la pratica di sport da neve che possono mettere in pericolo terze persone sono vietati.

43. La persona disabile che utilizza attrezzi di discesa in posizione seduta (ad es. monoscibob, snowkart, monosci, dualski, tandemski ecc.) può essere autorizzata a percorrere le piste e gli itinerari se è in grado di rispettare le regole di condotta FIS per sciatori e snowboarder e se il suo accompagnatore è adeguatamente formato.

44. L'accesso alle piste e agli itinerari è vietato a chi pratica la slitta, lo sci di fondo o la mountain-bike, agli escursionisti (con o senza racchette), alle persone accompagnate da cani e così via (per gli sci-escursionisti cfr. cap. XIV).

45. Nel limite del possibile, occorre evitare di destinare le piste e gli itinerari a scopi diversi da quello principale. Se non è possibile evitare un'utilizzazione simultanea, le diverse categorie di utenti devono essere indicate mediante il segnale di avvertimento 12b (Utilizzazione simultanea). Inoltre, devono essere allestiti spazi per scostarsi e per frenare, che consentano di scansare, sostare, sorpassare e attraversare senza pericoli.

XI. Impiego di veicoli a motore

46. Sulle infrastrutture per sport da neve i veicoli a motore costituiscono elementi estranei che comportano rischi particolari per l'utente. Pertanto, fatti salvi i paragrafi 48-49, è vietato utilizzare veicoli a motore sulle infrastrutture per sport da neve durante gli orari di esercizio degli impianti di trasporto.

47. Se la preparazione meccanica delle piste avviene la sera, quando gli impianti di trasporto hanno cessato l'esercizio, occorre assicurarsi che sia stato effettuato il controllo di chiusura.

48. Il capo piste può autorizzare l'utilizzazione di motoslitte e simili (skidoo, snowmobile, quad ecc.) muniti di luci di avvertimento, nella misura in cui ciò sia necessario per la gestione degli impianti, in particolare per le operazioni di soccorso e per le emergenze tecniche.

    Il conducente del veicolo a motore deve agire con precauzione, in particolare deve:
    - tenere conto, a seconda delle circostanze, degli utenti presenti sulle infrastrutture;
    - procedere nel limite del possibile in luoghi visibili e ai margini della pista;
    - adattare la velocità alle circostanze (in luoghi stretti e con scarsa visibilità occorre procedere lentamente e emettendo segnali di avvertimento sonori);
    - mettere in funzione le luci di avvertimento.

49. In via eccezionale, il capo piste può autorizzare l'utilizzazione di veicoli battipista durante l'orario di esercizio degli impianti di trasporto. In questo caso, i responsabili della sicurezza della circolazione devono adottare misure adeguate, in modo da non mettere in pericolo gli utenti dell'infrastruttura. Le misure di sicurezza che vanno adottate dipendono dal numero di persone presenti sull'infrastruttura, dalle condizioni generali (terreno, visibilità, neve) e dal pericolo di valanghe.

    Queste le possibili misure di sicurezza:
    - chiusura temporanea, parziale o totale, di tratti di pista con scarsa visibilità o che presentano strettoie;
    - avvertimento degli utenti da parte del personale di sorveglianza;
    - avvertimento degli utenti mediante il segnale di pericolo 4 (Veicolo battipista) accompagnato da lampeggianti;
    - avvertimento degli utenti mediante il segnale di pericolo 4 senza supplementi;
    - avvertimento degli utenti mediante un segnale pieghevole di pericolo a tre facce (tripode), su ognuna delle quali figura la dicitura «Veicolo battipista» o il rispettivo simbolo.

50. I veicoli battipista muniti di verricello o di fresa frontale (spazzaneve a turbina) devono essere utilizzati, senza eccezione alcuna, esclusivamente fuori dagli orari di esercizio degli impianti di trasporto oppure su infrastrutture per sport da neve che sono state chiuse al pubblico.

51. Sui veicoli battipista e sulle motoslitte in servizio il lampeggiante giallo di avvertimento deve essere sempre acceso. Fuori dagli orari di esercizio degli impianti di trasporto e durante la notte, il lampeggiante può essere spento.

52. Percorrere un'infrastruttura per sport da neve con veicoli a motore che non servono alla sua gestione è vietato e costituisce un'infrazione alle norme della circolazione quale prevista dall'articolo 90 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). In casi giustificati, l'autorità competente può concedere un'autorizzazione eccezionale, in particolare per i trasporti di merci e di persone assolutamente necessari e su tratti chiaramente definiti. Nell'autorizzazione devono essere stabilite le condizioni appropriate per garantire la sicurezza (limitazioni nel tempo, velocità massima, tipo di veicolo a motore ecc.)

    L'impresa di trasporto inoltra un avvertimento scritto ai terzi che non rispettano tali condizioni, in particolare a chi detiene o conduce veicoli che non servono alla gestione delle piste.

XII. Servizio piste e soccorso

53. L'impresa di trasporto mette a punto un dispositivo di sicurezza. Gestisce un servizio piste e soccorso oppure collabora con un'organizzazione che si assume i compiti e le responsabilità di tale servizio. Il servizio piste e soccorso è responsabile delle misure che vanno adottate conformemente alle presenti direttive. Nell'organigramma dell'impresa di trasporto, il servizio tecnico e il servizio piste e soccorso sono due entità formalmente distinte. Il capo del servizio piste e soccorso prende le decisioni in modo indipendente e ne assume la responsabilità.

54. Il servizio piste e soccorso presta i primi soccorsi all'utente infortunato e si occupa della sua evacuazione dall'infrastruttura per sport da neve. Se possibile, si occupa anche del salvataggio di chi si è infortunato nella zona non controllata, a meno che l'operazione non sia effettuata da un'altra organizzazione di soccorso. I costi dell'intervento di soccorso sono generalmente a carico della persona infortunata.

55. In caso di incidente mortale o altro incidente grave, il servizio piste e soccorso informa immediatamente l'autorità competente.

56. Nel limite del possibile, il servizio piste e soccorso fa in modo che nessuno resti sulle piste dopo che gli impianti di trasporto hanno cessato l'esercizio. A tal fine effettua un controllo di chiusura, il cui orario deve essere annunciato. Se le condizioni locali impediscono il controllo di chiusura, occorre indicare un numero di emergenza e il servizio soccorso deve restare raggiungibile.

57. Un controllo di chiusura deve essere effettuato anche quando le piste e gli itinerari vengono chiusi durante gli orari di esercizio degli impianti di trasporto.

58. L'impresa di trasporto registra gli incidenti che avvengono nel suo comprensorio. Analizza annualmente gli incidenti avvenuti e, nei punti considerati critici e ad alto rischio, apporta i miglioramenti che si possono ragionevolmente esigere.

XIII. Servizio d'ordine

59. Il servizio piste e soccorso presta il servizio d'ordine.

60. All'utente di impianti di trasporto e di infrastrutture per sport da neve che si oppone agli ordini degli addetti alla sicurezza e non rispetta la segnaletica è possibile ritirare il titolo di trasporto (cfr. art. 60 dell'ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori; OTV; RS 745.11). L'utente che mette in serio pericolo una o più persone comportandosi in modo sconsiderato e incontrollato può essere denunciato alle autorità di polizia o al ministero pubblico per perturbamento della circolazione pubblica ai sensi dell'articolo 237 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0). In particolare, si comporta in modo sconsiderato chi, incurante del segnale di avvertimento 8 (Pericolo di valanghe nella zona non controllata), dei lampeggianti 8a e degli sbarramenti, scende su pendii esposti al pericolo di valanghe, mettendo così seriamente a repentaglio la vita o l'integrità fisica di persone che si trovano su infrastrutture per sport da neve. Inoltre, se l'utente mette in pericolo anche il funzionamento di impianti ferroviari e impianti di risalita, si applica l'articolo 239 CP.

XIV. Sci escursionisti

61. Come tutti gli altri utenti, lo sci-escursionista sale e scende sulle piste e sugli itinerari a suo rischio e pericolo. Sottostà alle regole FIS e deve rispettare le direttive SKUS.

62. Per la salita lungo le piste si applica la regola FIS 7. Se la pista presenta tratti stretti, è possibile vietarne l'accesso a sci-escursionisti in ascensione.

63. Fuori dagli orari di esercizio degli impianti di trasporto, le piste e gli itinerari sono chiusi e non possono essere utilizzati (cap. IX.).

64. L'impresa tenuta a garantire la sicurezza della circolazione può aprire espressamente piste e itinerari agli sci-escursionisti in determinati giorni o nelle ore serali. L'apertura eccezionale deve essere annunciata sulle tavole di orientamento. Su queste piste non è consentito eseguire lavori di manutenzione con veicoli battipista muniti di verricello o di fresa frontale.

64a. Accanto o al di fuori delle infrastrutture per sport da neve si possono allestire tracciati di salita a parte, destinati agli sci-escursionisti. Queste tracce devono essere demarcate in giallo come gli itinerari e protette dai pericoli alpini. Anche queste tracce sono aperte solo durante l'orario di esercizio degli impianti di trasporto, a meno che non siano espressamente aperte anche in altri momenti, conformemente a quanto previsto (par. 64).

65. In caso di pericolo di valanghe, le piste e gli itinerari che sono stati aperti fuori dagli orari di esercizio degli impianti di trasporto conformemente al paragrafo 64 devono essere chiusi. La chiusura deve essere annunciata agli sci-escursionisti sulle tavole di orientamento.

XV. Snowpark

66. Lo snowpark comprende l'area freestyle, dove l'utente può trovare, in particolare, salti, jib, halfpipe e tracciati da cross.

67. Se il comprensorio sciistico propone al pubblico uno snowpark, mette a disposizione anche una linea per principianti, oppure elementi loro destinati.

68. Gli snowpark devono essere controllati quotidianamente e, se necessario, sottoposti a manutenzione.

69. Nei punti di accesso allo snowpark deve essere esposto il segnale 22. Gli snowpark possono essere indicati sulle tavole di orientamento e sugli opuscoli. Per demarcarli e segnalarli si utilizza il colore arancio. I colori blu, rosso e nero valgono solo per le piste e non devono essere utilizzati per gli snowpark.

70. Come ovunque sulle piste e sugli itinerari demarcati, anche sulle installazioni speciali vale il principio della responsabilità individuale. Le dieci regole FIS e le direttive SKUS per gli sciatori e gli snowboarder valgono anche per gli utenti degli snowpark.

71. Gli elementi XS (extra small – linee per bambini) o gli elementi S (small – linee per principianti) devono essere percorribili anche da chi non ha alcuna esperienza su installazioni di questo genere. Ciò significa che gli elementi non richiedono una fase di volo e possono essere superati a velocità molto ridotta.
Gli elementi XS e S devono essere chiaramente separati dagli altri elementi e contrassegnati con i segnali XS o S, singolarmente o, se del caso, come linea intera destinata ai bambini o ai principianti.

72. Gli elementi XL (extra large) sono riservati agli esperti assoluti. Sono da separare in modo chiaro dagli altri elementi dello snowpark e dalle infrastrutture per sport da neve e da sbarrare. L'accesso agli elementi XL deve disporre del segnale XL Nr. 26 e deve essere demarcato e realizzato in modo che persone senza il livello necessario non vi possano entrare per errore.

73. Dei salti con gap non sono permessi negli snowpark aperti al pubblico. Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni concernenti le piste.

XVI. Infrastrutture da slitta

74. Per allestire piste da slitta possono essere utilizzate strade agricole alpestri, strade forestali, sentieri escursionistici e fasce di neve ben distinte dalle piste. Le nuove infrastrutture da slitta non devono presentare un'inclinazione superiore a 15 gradi. Per i parchi da slitta, destinati soprattutto ai bambini, si addicono le aree che presentano una pendenza molto ridotta.

75. Le infrastrutture da slitta sono preparate, mantenute in buono stato e tenute sotto controllo (ciò non comprende il controllo di chiusura). Come sulle piste, gli utenti devono essere protetti da eventuali ostacoli. I tratti che presentano un'inclinazione superiore a 15 gradi devono essere segnalati in modo particolare.

76. L'utente deve essere pronto ad affrontare ondulazioni e dossi e deve tenere conto della presenza di pedoni.

77. Come le piste e gli itinerari, le infrastrutture da slitta sono aperte durante gli orari di esercizio degli impianti di trasporto, a meno che non siano espressamente chiuse. È possibile mantenerle aperte anche fuori dall'orario di esercizio degli impianti di trasporto, in vista di eventi speciali (ad es. serate in capanna, discese al chiaro di luna ecc.).

XVII. Altre installazioni speciali

78. Sulle piste di sci di fondo, i sentieri escursionistici invernali, gli itinerari per racchette e altre installazioni speciali si applicano le rispettive direttive e raccomandazioni.

XVIII. Elementi di demarcazione e di segnaletica

79. Demarcazione delle piste

1 Cartello di demarcazione

facile

di media difficoltà

difficile

2 Indicatore di direzione

3 Freccia direzionale
(destra e sinistra)

80. Demarcazione degli itinerari

1 Cartello di demarcazione

2 Indicatore di direzione

30 Striscione direzionale
(per tutte le infrastrutture)

31 Itinerario con demarcazione
centrale

32 Itinerario con demarcazione
laterale (zone di itinerario)

81. Demarcazione degli snowpark

22 Snowpark

23 XS

24 S

25 XL

26 XL segnale d'accesso

82. Demarcazione delle piste da slitta

1 Cartello di demarcazione

2 Indicatore di direzione

83. Demarcazione dei sentieri escursionistici invernali e degli itinerari per racchette

2 Indicatore di direzione

Sentieri escursionistici invernali

Itinerari per racchette

84. Segnali di pericolo

4 Veicolo battipista

5 Pericolo generale

6 Strettoia

7 Incrocio

7a Incrocio con sciovia

7b Incrocio con strada

7c Incrocio con pista di fondo

7d Incrocio con sentiero pedestre

85. Segnali di avvertimento

8 Pericolo di valanghe nella zona non controllata

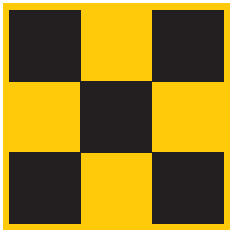

9 Bandierine per indicare sbarramenti e barriere

10 Paletti di segnalazione

8a Lampeggiante in caso di valanghe

11 Striscione per zona a velocità ridotta

12 Attenzione – Pericoli alpini

12a Attenzione –
Non abbandonare la pista –
Crepacci

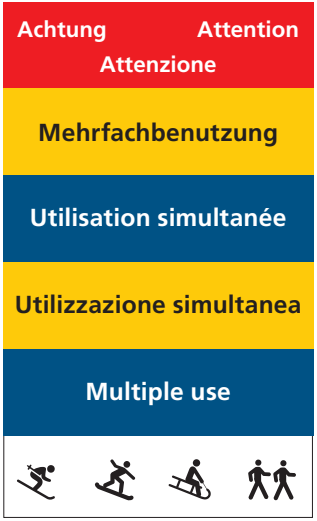

12b Attenzione –
Utilizzazione simultanea

13 Divieto di circolazione per tutti gli utenti.

Il divieto di circolazione può essere completato con il simbolo di uno sciatore o di uno snowboarder.

87. Segnali di indicazione

14 Telefono SOS

15 Postazione di pronto soccorso

21 Area di decollo e di atterraggio per deltaplani e parapendii

88. Zone protette per la flora e la fauna

Per segnalare le zone protette (flora e fauna) si utilizzano esclusivamente il segnale 17 e le bandierine 18.

17 Zona protetta per la flora e la fauna

18 Bandierine per indicare la zona protetta (flora e fauna)

89. Tavola di orientamento

(Comprensorio sciistico)

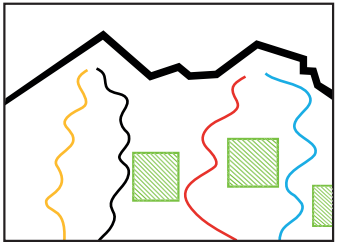

(Lampeggiante in caso di valanghe)

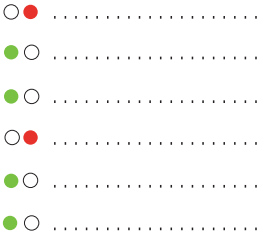

Il servizio piste e soccorso sorveglia e controlla solo le piste demarcate e aperte.

Fuori dagli orari di esercizio degli impianti di risalita, le piste sono chiuse e non sono protette in alcun modo contro pericoli quali il distacco artificiale di valanghe o la presenza di veicoli battipista muniti di verricello o di frese. **Pericolo di morte!**

20 Le tavole di orientamento devono essere disposte alla stazione di arrivo e ad ogni stazione importante del comprensorio sciistico. Contengono almeno le informazioni seguenti:

a) Veduta del comprensorio sciistico con:
- impianti di trasporto
- Piste • **facili: blu** • **di media difficoltà: rosso** • **difficili: nero**
- itinerari: **giallo**
- installazioni speciali
- eventualmente altitudini e dislivelli
- le zone protette per la flora e la fauna tratteggiate in verde

La veduta del comprensorio sciistico deve essere realistica e rendere in modo chiaro il rilievo (ad es. rocce, gole ecc.).

b) Impianti di trasporto
- in servizio: verde
- fuori servizio: rosso

e eventualmente gli orari di apertura; almeno l'ora dell'ultima corsa.

c) Discese possibili
- **Piste**

differenziate in modo chiaro: • **blu** • **rosso** • **nero**
Sulla tavola di orientamento deve essere indicato il significato dei colori • indicare l'ora del controllo di chiusura delle piste
- le piste sono demarcate su entrambi i lati, in modo differenziato a destra e a sinistra.

- **itinerari** • **giallo**

Per ogni pista / itinerario indicare se è aperta/o **(verde)** o sbarrata/o **(rosso)**, con segnali intercambiabili (prevedere un fissaggio) o con

d) Allerta valanghe
Lasciare spazio per il segnale 8 (Pericolo di valanghe nella zona non controllata) e avvertire che non bisogna uscire dalle infrastrutture demarcate e aperte. Completare con il lampeggiante 8a, che deve essere sufficientemente grande e attirare l'attenzione.

e) Piste da slitta

f) Zone protette per la flora e la fauna
Indicare che le zone tratteggiate in verde corrispondono a zone protette per la flora e la fauna.

g) Informazione generale
Il servizio piste e soccorso sorveglia e controlla solo le piste demarcate e aperte. Fuori dagli orari di esercizio degli impianti di risalita, le piste sono chiuse e non sono protette in alcun modo contro pericoli quali il distacco artificiale di valanghe o la presenza di veicoli battipista muniti di verricello o di frese. **Pericolo di morte!**

90. Sulle tavole di orientamento le pubblicità sono autorizzate solo se chiaramente differenziate dal testo ufficiale.

XIX. Dimensioni minime dei segnali

91. Dimensioni minime dei segnali

1	Cartello di demarcazione	Ø 300 mm
		Ø 400 mm
2	Indicatore di direzione	700 × 150 mm
		1000 × 250 mm
3	Freccia direzionale	500 × 150 mm
4–7	Segnali di pericolo Cartelli quadrangolari	600 × 400 mm
	Lunghezza laterale del simbolo	360 mm
	Bordo rosso del simbolo	Largh. 25 mm
7a–d	Zusatztafeln	400 × 200 mm
	Altezza del simbolo	160 mm
8	Pericolo di valanghe nella zona non controllata	600 × 400 mm
8a	Lampeggiante in caso di valanghe	Dimensioni secondo necessità
9	Bandierine	125 × 125 mm
10	Paletti di legno	25–60 mm
11	Striscione per zona a velocità ridotta	500 × 1500 mm
12	Cartello	700 × 500 mm
12a, 12b	Cartello	700 × 500 mm
13	Segnali di sbarramento	600 × 400 mm
14, 15, 21	Segnali di indicazione	Dimensioni secondo necessità
17	Zona protetta per la flora e la fauna	600 × 400 mm
18	Bandierine per indicare la zona protetta	100 × 175 mm
19	Nastri per indicare la zona protetta	Largh. 50 mm
20	Tavola di orientamento	Dimensioni secondo necessità
22	Tavola snowpark	700 × 500 mm
23–25	Tavola XS, S, XL	400 × 200 mm
26	XL segnale d'accesso	700 × 500 mm
31	Itinerario con demarcazione centrale	600 × 400 mm
32	Itinerario con demarcazione laterale (zone di itinerario)	600 × 400 mm

XX. Colori secondo le norme RAL

92. Colori secondo le norme RAL

Pista facile	Blu segnale	RAL 5005
Pista di media difficoltà	Rosso traffico	RAL 3020
Pista difficile	Nero grafite	RAL 9011
Itinerario	Giallo segnale	RAL 1003
Pista da slitta	Lilla bluastro	RAL 4005
Segnali di pericolo	Giallo segnale / Nero grafite	RAL 1003/9011
Segnali di avvertimento	Giallo segnale / Nero grafite	RAL 1003/9011
Segnali di indicazione	Verde traffico	RAL 6024
Snowpark	Arancio pastello	RAL 2003
Sci di fondo	Blu acqua	RAL 5021
Sentieri escursionistici invernali, itinerari per racchette	Tele magenta	RAL 4010
Zona protetta per la flora e la fauna	Verde traffico	RAL 6024
Informazione	Bianco traffico	RAL 9016
Tavola-guida delle piste	Rosso lampone	RAL 3027

ALLEGATO

A. Regole di condotta FIS per gli sciatori e gli snowboarder

(Redazione 2002)

1. Rispetto degli altri utenti
Ogni sciatore o snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo gli altri o recare loro danno.

2. Padronanza della velocità e delle manovre
Ogni sciatore o snowboarder deve scendere a vista. Deve adattare la velocità e le manovre alle sue capacità, alle condizioni generali (del terreno, della neve, del tempo) e al numero di persone presenti sulle piste.

3. Scelta del percorso
Lo sciatore o lo snowboarder che giunge da dietro deve scegliere il suo percorso in modo da non mettere in pericolo lo sciatore o lo snowboarder che procede davanti a lui.

4. Sorpasso
Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire tutti i movimenti allo sciatore o allo snowboarder sorpassato.

5. Immettersi, ripartire e proseguire verso monte
Ogni sciatore o snowboarder che si immette su una pista, che riparte dopo una sosta o che intende proseguire o curvare verso monte, deve assicurarsi, guardando a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.

6. Sosta
Ogni sciatore o snowboarder deve evitare di sostare su tratti stretti o con scarsa visibilità, se non in caso di emergenza. Se cade su uno di questi tratti, deve liberare la pista al più presto.

7. Salita e discesa a piedi
Lo sciatore o lo snowboarder che sale o che scende a piedi deve procedere lungo i margini della pista.

8. Rispetto della demarcazione e della segnaletica
Ogni sciatore o snowboarder deve rispettare la demarcazione e la segnaletica.

9. Assistenza
In caso di incidente ogni sciatore o snowboarder deve prestare assistenza.

10. Identificazione
Ogni sciatore o snowboarder che è testimone o parte di un incidente (non importa se responsabile o meno) è tenuto a fornire le proprie generalità.

B. Estratto delle direttive SKUS per gli sciatori e gli snowboarder

(Edizione 2021)

Direttive negli snowpark

1. Controlla prima di saltare
2. Pianifica la discesa
3. Progredisci un passo per volta
4. Rispetto chiede rispetto
5. Gli elementi XL sono riservati allo sport competitivo

Start small and work your way up.

Direttive supplementari per snowboarder

1. Dopo aver tolto lo snowboard, posalo sempre sulla neve con gli attacchi verso il basso.
2. Durante la risalita con sciovie o seggiovie, togli la gamba posteriore dall'attacco.
3. Le/i principianti indossano un parapolso.

C. Regole di condotta sulle piste da slitta

(Edizione 2016)

1. Rispetto degli altri

La persona che slitta deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo gli altri o recare loro danno.

2. Padronanza della velocità e delle manovre

Si slitta a vista, adattando la velocità e le manovre alle proprie capacità, alle condizioni generali (del terreno, della neve, del tempo) e al numero di persone presenti sulle piste.

3. Scelta del percorso

La persona che slitta e giunge da dietro deve scegliere il suo percorso in modo da non mettere in pericolo le persone che slittano davanti.

4. Tenere la giusta distanza in fase di sorpasso

Il sorpasso è ammesso sia a destra sia a sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire tutte le manovre alla slitta superata.

5. Guardare verso monte prima di immettersi sulla pista

Chi si immette sulla pista o riparte dopo una sosta deve assicurarsi, guardando a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.

6. Sostare a bordo pista

La persona che slitta deve evitare di sostare su tratti stretti o con scarsa visibilità, se non in caso di emergenza. Dopo una caduta deve liberare la pista al più presto.

7. Salire e scendere ai margini della pista

La persona che slitta e che sale o che scende a piedi deve procedere lungo i margini della pista.

8. Rispetto della demarcazione e della segnaletica

La persona che slitta deve rispettare la demarcazione e la segnaletica.

9. Assistenza

In caso di incidente, la persona che slitta deve prestare assistenza.

10. Identificazione

La persona che slitta e che è testimone o parte di un incidente (non importa se responsabile o meno) è tenuta a fornire le proprie generalità.

D. Direttive per l'allestimento, la gestione e la manutenzione di piste di sci di fondo

(La presente versione è stata approvata dalla SKUS il 1° settembre 2018)

Indice

1. Premessa
2. Informazioni sul funzionamento delle piste
3. Orari di apertura delle piste
4. Demarcazioni
5. Ostacoli artificiali e ostacoli naturali
6. Impiego di veicoli a motore
7. Misure in caso di pericolo di valanghe
8. Servizio piste e soccorso

Nota:
Con i termini utilizzati in queste direttive come gestore di piste di sci di fondo, utente ecc. si intendono le persone di entrambi i sessi.

1. Premessa

Le presenti direttive concernono l'allestimento, la gestione e la manutenzione delle piste di sci di fondo in Svizzera. Indicano ai capi piste le misure da adottare per conformarsi alle esigenze legali e non dover essere chiamati a rispondere civilmente o penalmente. Fungono da riferimento per le organizzazioni che gestiscono le piste (in seguito: organizzazioni gerenti) in vista di estendere le infrastrutture e di favorire l'applicazione delle regole di comportamento da parte degli utenti. In linea di principio, in caso di incidente la responsabilità è dell'utente infortunato. Solo in casi eccezionali questi può agire contro altre persone (organizzazione gerente e/o capo piste) per le conseguenze subite.

2. Informazioni sul funzionamento delle piste

L'organizzazione gerente è tenuta a informare gli utenti in merito al funzionamento della pista. L'utente deve poter sapere quali regole si applicano nel comprensorio sciistico. È importante che l'utente possa essere pronto e adattarsi a un eventuale cambiamento delle condizioni. Le informazioni concernenti gli eventuali rischi (ad es. pericolo di valanghe) devono essere diramate immediatamente. A questo scopo, i supporti più importanti sono le tavole informative che si trovano presso i punti di incontro centrali, i segnali di indicazione nei tratti di pista sui quali incombe il pericolo e Internet. Sulle tavole informative devono figurare gli orari di apertura, il profilo delle piste, i punti dove è possibile lasciare le piste e così via.

3. Orari di apertura delle piste

In linea di principio, le piste di sci di fondo sono aperte durante il giorno. I pericoli devono essere segnalati (ad es. pericolo di valanghe, penuria di neve ecc.).
Di notte le piste sono chiuse. L'organizzazione gerente cerca di eseguire i lavori di preparazione e di manutenzione nelle fasce orarie in cui le piste non sono aperte. La pratica notturna (ad es. con lampade frontali, biciclette ecc.) è consentita solo sulle piste aperte specialmente a questo scopo. L'apertura notturna delle piste deve essere comunicata

espressamente. In particolare, l'utente deve poter disporre di informazioni affidabili per quanto concerne la durata dell'illuminazione.
In linea di principio, sulle piste di sci di fondo non sono eseguiti controlli di chiusura. L'utente deve essere informato in merito.
In linea di principio, occorre evitare di preparare meccanicamente le piste durante gli orari di apertura. Se, in condizioni particolari, i veicoli battipista sono utilizzati anche durante gli orari di apertura, i conducenti devono procedere con particolare precauzione, rispettando inoltre le condizioni di cui al punto 6.

4. Demarcazioni

Le piste di sci di fondo devono essere demarcate. La demarcazione serve all'orientamento e alla sicurezza degli utenti.
I punti pericolosi, gli ostacoli o le strettoie devono essere segnalati in modo chiaro su tutta la rete di piste.
La demarcazione e la segnaletica devono essere controllate e mantenute in buono stato durante tutto l'inverno.
La pubblicità lungo la pista non deve pregiudicare la comprensione dei segnali informativi e dei segnali di pericolo.
Per la segnaletica lungo le piste si utilizzano i cartelli ufficiali, conformemente all'elenco di materiale redatto da Loipen Schweiz:

a) Grado di difficoltà della pista

Sulla tavola informativa devono figurare un profilo della pista e le indicazioni concernenti la lunghezza e i dislivelli.

b) Direzione raccomandata

All'inizio della pista occorre indicare in modo chiaro la direzione nella quale si raccomanda di percorrerla. La stessa informazione deve figurare presso gli incroci, le biforcazioni e le altre entrate.

c) Separazione tra piste di sci di fondo e sentieri escursionistici invernali

Per separare le piste di sci di fondo e i sentieri escursionistici invernali, la segnaletica deve essere allestita nei colori ufficialmente previsti per questi due tipi di infrastrutture, ossia blu acqua (RAL 5021) per le piste e tele magenta (RAL 4010) per i sentieri.

d) Doppio senso

I tratti di pista a doppio senso, nei quali si possono incontrare utenti che percorrono la pista nella direzione opposta, devono essere segnalati.

e) Tratti di pista pericolosi

I tratti di pista difficili o pericolosi (ad es. salite, discese, curve strette, incroci con strade carrozzabili ecc.) devono essere demarcati in modo che anche l'utente inesperto possa anticipare le eventuali insidie.

f) Segnali fluorescenti

Per renderla reperibile anche in condizioni di scarsa visibilità, la demarcazione può essere completata con vernice di colore arancio, fluorescente alla luce del giorno.

5. Ostacoli artificiali e ostacoli naturali

Gli ostacoli amovibili che l'utente non è in grado di riconoscere facilmente pur prestando la dovuta attenzione e pur sciando in modo adeguato alle sue capacità (ostacoli insidiosi) devono essere eliminati.
L'utente deve aspettarsi ostacoli naturali ai bordi della pista (ad es. pietre e tronchi d'albero).
Gli ostacoli fissi (ad es. basi in calcestruzzo, fontane, fossati, pali telefonici ecc.) che si trovano nelle fasce direttamente a margine della pista devono essere segnalati e, se necessario, avvolti con elementi imbottiti.

6. Impiego di veicoli a motore

I veicoli battipista e i veicoli di intervento di qualsiasi tipo costituiscono un pericolo per gli utenti e, in linea di principio, non vanno impiegati durante gli orari di apertura. Se l'impiego di veicoli a motore è invece necessario (ad es. in seguito a nevicate, per operazioni di salvataggio ecc.), vanno prese le seguenti precauzioni:

- chiudere temporaneamente una parte della pista, tutta la pista oppure singoli settori della rete di piste;
- esporre il segnale di pericolo che indica la presenza di veicoli battipista;
- esporre un segnale pieghevole di pericolo a tre facce (tripode) su ognuna delle quali figura la scritta «Attenzione – Veicolo battipista» oppure il relativo simbolo.

Un'ulteriore misura di sicurezza è munire i tripodi di lampeggianti.
Sui veicoli battipista in funzione vanno azionati i lampeggianti gialli e i segnli di avvertimento acustici. Questa misura non è necessaria durante la notte su una pista chiusa.

7. Misure in caso di pericolo di valanghe

L'organizzazione che gestisce tratti di piste esposti a valanghe deve adottare un piano nel quale stabilisce le procedure da seguire in caso di pericolo. Lavora a stretto contatto con il servizio regionale incaricato di tenere sotto controllo la situazione sul fronte delle valanghe, di cui segue le istruzioni.

Questi i principi ai quali riferirsi:

- la pista di sci di fondo sulla quale incombe un pericolo di valanghe va chiusa immediatamente;
- la pista chiusa deve essere chiaramente indicata come tale sulle tavole di orientamento, con la dicitura «chiusa»; inoltre, va esposto il segnale di sbarramento «Chiuso – Pericolo di valanghe», che può essere completato con le apposite bandierine;
- i segnali vanno esposti in tutti i punti di accesso alla pista pericolosa;
- se occorre chiudere una pista durante il giorno, va eseguito un giro di controllo, per invitare gli utenti eventualmente ancora presenti sull'infrastruttura a lasciare al più presto la zona pericolosa;
- una volta placato il pericolo di valanghe, tutte le misure di avvertimento e di chiusura devono essere revocate.

Gli sbarramenti in caso di pericolo di valanghe sono gli stessi che vanno allestiti per chiudere le piste in seguito a innevamento insufficiente o per altri motivi.

8. Servizio piste e soccorso

L'organizzazione gerente adotta un dispositivo di sicurezza e di salvataggio. Garantisce un servizio piste e soccorso oppure collabora con un'organizzazione che si assume i compiti e le responsabilità di questo servizio. In un caso o nell'altro l'utente deve essere informato su come procedere in caso di incidente. I numeri da chiamare in caso di emergenza devono essere indicati (ad es. **144** o **112**).
L'obbligo di salvataggio consiste nel fornire i primi soccorsi e nel rimuovere in modo rapido e adeguato dalla pista la persona che si è infortunata.
L'organizzazione gerente registra gli incidenti che avvengono nel suo comprensorio sciistico. In caso di incidenti gravi, in particolare in caso di collisioni, il servizio piste e soccorso deve informare immediatamente l'autorità di polizia competente, al fine di rilevare e di conservare le prove.

GLOSSARIO

Termine	Definizione	Paragrafo
Appassionato di sport sulla neve	Qualsiasi persona che utilizza le infrastrutture per sport da neve.	2, 3, 4
Barriere	Nei punti delle piste, compreso il bordopista, dove vi è un pericolo di caduta nel vuoto, l'utente deve essere protetto mediante barriere. Sugli itinerari, i punti a rischio di caduta che si trovano nelle immediate vicinanze della demarcazione (a una distanza massima di 15 m) o tra le delimitazioni laterali devono essere sbarrati.	31, 32
Bordopista	Il bordopista, compresa una fascia ai margini larga 2 metri, deve essere protetto in modo efficace se vi sono ostacoli che mettono in pericolo l'utente (par. 28 ss.) o se vi è rischio di caduta nel vuoto (par. 31 s.). Non è necessario predisporre spazi di caduta. Se la neve è poca, le piste innevate artificialmente sono delimitate in modo chiaro dai loro bordi. Non è prevista alcuna fascia di sicurezza ai margini per frenare o sostare. Occorre proteggere l'utente da ostacoli o dal pericolo di caduta nel vuoto.	23, 24
Demarcazione	Le piste e gli itinerari devono essere demarcati in modo che l'utente possa reperire in modo sicuro anche in condizioni di scarsa visibilità il percorso che lo porterà a valle. Le demarcazioni devono essere controllate e mantenute in buono stato durante tutto l'inverno.	16, 17, 18, 19
Infrastruttura per sport da neve	L'infrastruttura per sport da neve è una superficie innevata, demarcata e protetta dai pericoli alpini (pericolo di caduta nel vuoto e pericolo di valanghe), destinata alla pratica di sport da neve, che il gestore mette a disposizione del pubblico.	5
Installazione speciale	L'installazione speciale è un'infrastruttura per sport da neve allestita in funzione di uno scopo preciso. Deve essere segnalata chiaramente e separata dalle piste e dagli itinerari.	10
Itinerario	L'itinerario è una superficie innevata non battuta, destinata alla pratica di sport da neve. È allestito, preparato e tenuto sotto controllo, ma solo in misura limitata (ciò non comprende il controllo di chiusura). È marcato in giallo e riservato a utenti esperti.	8
Orario d'esercizio	Le fasce orarie durante le quali le infrastrutture per sport da neve sono aperte.	37

Termine	Definizione	Paragrafo
Pista	La pista è una superficie innevata e battuta, destinata alla pratica di sport da neve. È allestita, preparata, mantenuta in buono stato e tenuta sotto controllo (ciò comprende il controllo di chiusura). È classificata in base al grado di difficoltà e demarcata su entrambi i lati (blu = pista facile; rosso = pista di media difficoltà; nero = pista difficile).	6, 7
Sentiero per sport da neve	Il tracciato di una pista o di un itinerario può seguire quello di un sentiero. Il sentiero può anche fungere da collegamento tra piste o tra itinerari. In linea di principio, il sentiero è allestito analogamente alle piste o agli itinerari di cui fa parte o che collega.	9
Zona non controllata	La zona non controllata non fa parte di infrastrutture per sport da neve; pertanto non è né demarcata né protetta dai pericoli alpini (pericolo di caduta nel vuoto e pericolo di valanghe). Ciò vale in particolare per «piste» selvagge e varianti, per le quali non viene adottata alcuna misura di sicurezza.	11

APPUNTI

La presente edizione 2022 sostituisce l'edizione 2021. Berna, dicembre 2022

Approvate e raccomandate:
UPI – Ufficio prevenzione infortuni
SWISS SNOWSPORTS
Swiss-Ski
Funivie svizzere FUS
Unione dei trasporti pubblici UTP
Ufficio federale dello sport UFSPO
Ufficio federale dei trasporti UFT
WSL Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF
Concordato intercantonale per funivie e sciovie CIFS
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Suva

Da richiedere presso:
Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS
c/o UPI, Hodlerstrasse 5a, CH-3011 Berna
Tel. 031 390 22 22
skus.ch

SKUS

10.13100/UPI.3.067.03.2022